

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 75

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Davide Faraone.*

**La seduta comincia alle 10.10.**

**DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza dello scorso 12 maggio, si è convenuto di incardinarne oggi l'esame del provvedimento e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di domani, mercoledì 18 maggio. Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, saranno da intendersi inammissibili emendamenti e

articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Nell'invitare chi intenda intervenire a segnalarlo, dà la parola alla relatrice.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, espone che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 42 del 29 marzo 2016 è stato approvato dal Senato il 12 maggio, con l'aggiunta, rispetto agli originari 4 articoli, di ulteriori 11 articoli. A ciò si aggiungono due ulteriori previsioni inserite nel disegno di legge di conversione. L'articolo 1, comma 2, lettera a), del disegno di legge di conversione, interviene sulla delega in materia di riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, contenuta nella legge n. 107 del 2015, riferendo la determinazione degli *standard* nazionali per la valutazione – oltre che al conseguimento del diploma di specializzazione – al periodo di tirocinio (e non di apprendistato). Si tratta di un adeguamento terminologico alle restanti previsioni della delega.

L'articolo 1, comma 2, lettera b), interviene sulla delega in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, di cui alla stessa legge n. 107. In particolare, esso dispone la definizione dei fabbisogni *standard* (e non più dei livelli essenziali) – conformemente a quanto

previsto dal Consiglio europeo di Barcellona, che ha fissato al 33 per cento l'obiettivo di copertura del servizio nel segmento 0-3 anni – delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia, previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali (che contiene le prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria dei comuni, diffuse sul territorio nazionale). Inoltre, prevede l'istituzione di una quota capitaria per il «raggiungimento dei fabbisogni *standard*» (e non più dei livelli essenziali) e l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato, finalizzato, anche in questo caso, al «raggiungimento dei fabbisogni *standard*» (e non più dei livelli essenziali).

Per quanto riguarda il decreto-legge, espone che si soffermerà prima sulle disposizioni che riguardano il sistema scolastico, quindi sulle disposizioni riguardanti il sistema della formazione superiore e della ricerca, infine su quelle relative agli ordinamenti professionali, prestazioni sociali e acquisti culturali.

Ricorda che l'articolo 1 stanza, anzitutto, ulteriori 64 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di assicurare la prosecuzione del c.d. programma «scuole belle» dal 1° aprile al 30 novembre 2016. Queste risorse si aggiungono, dunque, ai 450 milioni utilizzati a decorrere dall'1 luglio 2014 e fino al 30 marzo 2016. L'onere è coperto, in base a quanto disposto dall'articolo 3, in parte (15 milioni) mediante parziale utilizzo delle economie per l'acquisto di servizi esternalizzati, in parte (49 milioni) mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle scuole.

Sottolinea che l'articolo 1 reca inoltre disposizioni finalizzate a continuare a garantire lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari delle scuole nei territori nei quali non è stata ancora attivata la convenzione-quadro CONSIP, ovvero la stessa sia stata sospesa, ovvero, novità introdotta ora, sia scaduta. A tal fine, proroga (dal 31 luglio 2016 «fino a non oltre il 31 dicembre 2016»), il termine entro il quale le scuole situate nelle regioni ove ancora non

è attiva la convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari, ovvero la stessa sia stata sospesa, o sia scaduta, acquistano i medesimi servizi dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014. La disposizione è finalizzata alla regolare conclusione delle attività scolastiche nell'anno scolastico 2016/2017. Ricorda che è previsto, altresì, che nei territori ove la convenzione CONSIP è scaduta, trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella stessa convenzione. Infine, dispone sugli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali nei territori ove è stata attivata la convenzione, stabilendo che si ricorre alla stessa convenzione anche nel caso in cui essa sia scaduta.

L'articolo 1-*bis* estende all'anno scolastico 2016/2017 e ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016 (dunque, anche a quanti sono stati assunti in base al piano straordinario) la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia e anche sul contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia.

L'articolo 1-*ter* proroga dal 31 agosto al 15 settembre 2016 il termine per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale e dispone che la decorrenza economica del contratto di lavoro consegua alla presa di servizio. Conseguentemente, fissa alla medesima data del 15 settembre 2016 il termine per l'espletamento delle funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del MIUR. La deroga appare collegata alle novità derivanti dalla legge n. 107 del 2015, con particolare riferimento – come si desume anche da quanto dispone il comma 2 – alla tempistica per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento di personale docente (articolo 1,

comma 114), ma anche per la conclusione delle procedure legate al piano straordinario di mobilità previsto per l'anno scolastico 2016/2017 (articolo 1, comma 108), nonché, conseguentemente, alle nuove modalità di conferimento dell'incarico triennale ai docenti, affidato al dirigente scolastico e, residualmente, all'Ufficio scolastico regionale (articolo 1, commi 79-82).

L'articolo 1-*quater* disciplina l'assunzione in regioni diverse da quella per cui hanno concorso dei docenti ancora inseriti nelle graduatorie di merito relative al concorso del 2012 per la scuola dell'infanzia, fino all'approvazione delle corrispondenti graduatorie relative al concorso bandito nel 2016. Termini e modalità di attuazione, inclusa la determinazione del limite massimo delle assunzioni in regioni diverse, comunque non superiore al 15 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, fermo restando il rispetto della quota massima del 50 per cento dei posti riservata alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, saranno definiti con un decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni. I soggetti interessati possono presentare apposita istanza al MIUR, indicando l'ordine di preferenza tra tutte le regioni, e le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate. Chi non accetta la proposta di assunzione – avendo presentato domanda – è definitivamente espunto dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento. All'esito di tali procedure, le graduatorie di merito del concorso del 2012 sono soppresse, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti ivi inseriti.

L'articolo 1-*quinquies* prevede, anzitutto, a decorrere dal 2017, la corresponsione di un contributo per le scuole paritarie in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui. Si tratta di uno stanziamento finalizzato a rimediare all'impedimento registratosi di fatto alla libera scelta da parte delle famiglie con figli disabili rispetto alla tipologia di istituto scolastico cui iscrivere i propri figli e, dunque, a rimuovere una discriminazione.

Inoltre, l'articolo 1-*quinquies* prevede che, ai fini della verifica del mantenimento della parità, il MIUR accerta annualmente il rispetto del requisito relativo all'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio.

L'articolo 1-*sexies* è finalizzato a garantire il tempestivo pagamento delle somme spettanti al personale della scuola per incarichi di supplenza breve e saltuaria, in particolare prevedendo che il pagamento deve essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento. Al fine di assicurare un'efficiente e corretta gestione del personale supplente, prevede l'attribuzione di un codice identificativo univoco al personale docente e ATA destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria, che rimane invariato lungo tutta la vita lavorativa, fino all'eventuale immissione in ruolo. Dispone, altresì, che è garantita la corrispondenza fra il codice e le partite stipendiali. Il rispetto dei termini di pagamento concorre alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte ed è fonte di responsabilità dirigenziale, in caso di violazioni riscontrate riconducibili a cause imputabili al loro operato.

L'articolo 2-*quater* incrementa di euro 8 milioni per il 2016 gli stanziamenti disponibili per i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi a seguito della legge n. 107 del 2015, consentendo, così, di raddoppiarli.

Un ulteriore gruppo di disposizioni riguarda il sistema della formazione superiore e della ricerca.

In particolare, l'articolo 2 individua le risorse finanziarie necessarie per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* (GSSI) – istituita in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'a.a. 2013/2014 – quantificandole in euro 3 mln annui a decorrere dal 2016. Per la copertura degli oneri, l'articolo 3 dispone che si provvede, quanto a euro 2 mln, attingendo al FFO e, quanto a euro 1 mln, attingendo al FOE. Il finanziamento

è reso disponibile dopo l'adozione del decreto ministeriale con il quale la Scuola GSSI assume carattere di stabilità. Al riguardo, l'articolo 2 specifica che la Scuola assumerà la veste giuridica di Istituto universitario ad ordinamento speciale.

Autorizza, poi, la Scuola GSSI, fino al 31 dicembre 2020, a reclutare personale, anche in deroga alla misura delle assunzioni per ciascun ateneo previste per il triennio 2015-2017, purché entro il limite massimo di spesa per il personale, fissato dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 49 del 2012, e « pari all'80 per cento dei contributi ordinari statali ».

Infine, l'articolo 2 abroga e sopprime le novità introdotte nell'articolo 31-bis del decreto-legge 5/2012 con l'articolo 3-bis del decreto-legge 210/2015, che aveva prorogato l'operatività della medesima Scuola per il triennio accademico 2016-2018.

L'articolo 2-bis dispone che, nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione non mediche per veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni che prevedono la rilevazione annuale del fabbisogno, anche ai fini della ripartizione delle borse di studio.

L'articolo 2-ter diminuisce il limite minimo dei crediti formativi universitari (CFU) da riconoscere, a conclusione dei percorsi realizzati dagli ITS, agli studenti che intendono iscriversi ad un corso universitario. In particolare, prevede che l'ammontare degli stessi non può essere inferiore a 40 (invece che a 100) per i percorsi della durata di quattro semestri e a 62 (invece che a 150) per i percorsi della durata di sei semestri. Al Senato, il rappresentante del Governo ha fatto presente che ciò si è reso necessario per consentire maggiori margini di valutazione alle università.

Infine, vi è un ulteriore gruppo di disposizioni che riguardano ordinamenti professionali, prestazioni sociali, acquisti culturali. In particolare, l'articolo 1-septies interviene sulla disciplina relativa all'ordinamento professionale dei periti indu-

striali, innalzando il titolo di studio richiesto per l'accesso alla libera professione (dal diploma di istituto tecnico al diploma di laurea). È comunque prevista una disciplina transitoria, in base alla quale per i 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione sono fatti salvi, fra gli altri, ai fini dell'accesso all'esame di Stato, i titoli di studio conseguiti o da conseguire in base alla normativa previgente.

L'articolo 2-quinquies estende a tutti i residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016 – dunque, anche a soggetti cittadini di paesi extra UE, in possesso, ove previsto, del permesso di soggiorno in corso di validità – l'assegnazione della *card* per acquisti culturali, dell'importo massimo dieuro 500, istituita dalla legge di stabilità 2016.

Conclude esponendo che l'articolo 2-sexies introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'ISEE relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato. Per tali soggetti, il calcolo è effettuato escludendo dal reddito disponibile, ai fini ISEE, tutti i trattamenti della pubblica amministrazione già esenti dalla tassazione ai fini IRPEF, percepiti in ragione della condizione di disabilità e prevedendo un unico parametro di maggiorazione della scala di equivalenza con riferimento alle spese e alle franchigie per i soggetti disabili o non autosufficienti, indipendentemente dalla loro età anagrafica.

Mara CAROCCI (PD) intende centrare la sua attenzione sull'articolo 1-sexies inerente al pagamento delle supplenze. La disposizione ha già creato timori e malcontenti tra i dirigenti scolastici che si sono sentiti coinvolti per i profili di responsabilità da ritardo nei pagamenti. Considera questi timori infondati, poiché non si tratta di una responsabilità oggettiva ma solo di un'eventuale chiamata in causa per fatti loro imputabili. Da questo

punto di vista chiede il conforto dei colleghi e del Governo per tranquillizzare i dirigenti scolastici, i quali tutt'al più risponderanno di proprie inadempienze e non di quelle di altri uffici amministrativi.

Maria Grazia ROCCHI (PD) premette che leggi di riforma complesse, come è per esempio la n. 107, richiedono sempre aggiustamenti e modifiche di assestamento. Interventi su di essa erano già stati apportati nel corso dell'esame della legge di stabilità e del decreto-legge c.d. «mille proroghe». Oggi si affronta il tema della mobilità interprovinciale pur lasciando un vincolo del 15 per cento onde evitare di precludere l'accesso ai posti ai vincitori di concorso della regione.

Umberto D'OTTAVIO (PD), se nel complesso condivide i contenuti del decreto-legge, rimarca però che la soluzione definitiva della manutenzione scolastica e dei servizi di pulizia e decoro non sta nella periodica proroga degli appalti ma probabilmente nell'assunzione a tempo indeterminato del personale che oggi ne assicura la prestazione.

Maria MARZANA (M5S) non si può associare al coro di consensi sul decreto-legge. Esso fallisce l'obiettivo di una soluzione organica e duratura dei problemi della scuola, limitandosi a porre discutibili rimedi all'emergenza. Per esempio, rimanendo sul tema appena citato dal collega D'Ottavio, crede che – nel disporre le proroghe – il Governo stia trascurando i rilievi di ben due autorità indipendenti (l'*Antitrust* e l'ANAC) sulla concentrazione in poche imprese dei servizi in appalto. Peraltro questo comporta trattamenti deteriori per i lavori e non garantisce i risparmi che invece si dice di voler conseguire. È per questi motivi che presso la Commissione Lavoro pende una sua proposta di legge volta a reinternalizzare quei servizi per dare adeguate garanzie al personale. Quanto poi ai 12,2 milioni concessi alle scuole private per gli alunni disabili, si tratta dell'ennesima regalia a scapito delle scuole pubbliche che da sempre accolgono

bambini con abilità diversa, secondo principi di genuina inclusione. Nutre infine seri dubbi sull'efficacia delle disposizioni sulla mobilità interprovinciale, giacché esse finiranno per sottrarre posti disponibili ai vincitori di concorso.

Il sottosegretario Davide FARAONE sottolinea che il provvedimento è stato adottato secondo un metodo di concertazione con tutti i soggetti interessati. Esso reca soluzioni a problemi annosi quale per esempio quello dei pagamenti delle supplenze, rispetto ai quali stabilisce chiare norme di responsabilità per i ritardi, in capo agli uffici amministrativi sia del MIUR sia del MEF. Da questo punto di vista, si associa alle considerazioni della collega Carocci. Alla collega Marzana deve invece replicare che non vi sono proroghe di appalti in violazione delle disposizioni sui contratti pubblici. L'appalto CONSIP ancora vigente è valido fino alla fine di quest'anno, sicché il decreto-legge è solo volto ad individuare nuove risorse per un contesto amministrativo assolutamente legittimo. L'unico aspetto di anomalia è dovuto ad un contenzioso giudiziario in atto in Campania, essendo peraltro venuto a soluzione quello della Sicilia. Quanto poi alla sollecitazione di reinternalizzare i servizi, mette in guardia chi propugna le assunzioni, giacché queste dovrebbero avvenire per concorso e lasciare fuori cospicui contingenti di lavoratori, che invece troverebbero più facilmente occupazione nel contesto dell'affidamento degli appalti. Si sente di poter difendere anche la scelta sulle scuole paritarie, poiché si tratta di una modesta somma destinata a rafforzare il diritto delle famiglie alla scelta in presenza del disagio della disabilità. Del resto, nella scuola pubblica non c'è penuria di insegnanti di sostegno.

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) trova curioso il ragionamento di matrice quantitativa, in base al quale si preferisce assegnare risorse alle scuole paritarie, piuttosto che insistere sulla qualità del servizio offerto dalla scuola statale che si fa carico effettivamente del disagio delle

famiglie di ragazzi disabili. Teme, infatti, che il provvedimento vada piuttosto incontro solo alla domanda di chi, comunque, può permettersi di rivolgersi alle scuole private.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame e sospende la seduta, che riprenderà al termine delle votazioni antimeridiane in Assemblea.

**La seduta, sospesa alle 11.55, è ripresa alle 13.35.**

Gianluca VACCA (M5S), esprime la valutazione negativa del suo gruppo sul merito del provvedimento che è stato infarcito di modifiche di diversa natura. Valuta negativamente l'inserimento di una disposizione che prevede l'innalzamento del titolo di studio per i periti industriali per accedere al relativo Albo, senza lo svolgimento di un dibattito adeguato per la rilevanza del tema. Ritiene che il provvedimento rechi, sostanzialmente, dichiarazioni di fallimento della maggioranza. Ricorda di aver già presentato emendamenti in materia di servizi di pulizia, istituti tecnici e crediti formativi nel corso dell'esame della legge di stabilità. Annuncia infine l'intenzione di presentare emendamenti alle disposizioni del decreto relative all'ISEE e al contributo di 12,2 milioni di euro alle scuole paritarie, pur nella consapevolezza che il provvedimento viene considerato « blindato ». Conclude affer-

mando di aver confidato in una maggiore opportunità di intervento e nella possibilità di lavorare nel merito del provvedimento. Si trova invece costretto a prendere atto di essere già in clima di monocraticismo.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI), dopo aver sostenuto che il provvedimento avrebbe meritato tempi più congrui per il suo esame, esprime il proprio apprezzamento per l'assegnazione di risorse finanziarie alla scuola e alla ricerca e per aver garantito opportunità di lavoro ai numerosi dipendenti delle cooperative che si occupano della pulizia e della manutenzione di scuole fatiscenti. Valuta inoltre positivamente il contributo in favore delle scuole paritarie che accoglieranno alunni disabili, auspicando comunque un potenziamento del sostegno nella scuola pubblica nonché incentivi volti a favorire la pratica delle attività sportive. Si dichiara decisamente favorevole all'estensione della « card cultura » anche a cittadini di paesi extra UE in possesso del permesso di soggiorno, ritenendola positiva per la loro integrazione. Complessivamente ritiene che il provvedimento compia un primo passo decisivo per l'accrescimento e la diffusione della cultura.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**